

12/11/2024

Cerca
RICERCA AV.

Il verbale di contestazione del Garante Privacy nel regime transitorio equivale a titolo esecutivo

Il d.lgs. n. 108/2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione del Codice Privacy, grazie al quale, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, a condizione che contenga tutti gli elementi necessari per identificare la specifica pretesa sanzionatoria.

di Deborah Bianchi - Avvocato in Firenze

Cass. civ., sez. I, sent., 11 novembre 2024, n. 28920



La Suprema Corte, tornando sul tema, con la pronuncia in commento esprime il seguente **principio di diritto**:

«In tema di protezione dei dati personali, l'art.18 del d.lgs. n. 108 del 2018 ha introdotto un **meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori** per violazione degli artt. 161,162,162-bis, 162-ter, 163,164,164-bis, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) **non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore**, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di “nuove memorie difensive”, **il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione**, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria.»

Ne consegue che:

1. il *dies a quo* del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, va individuato nell'**ultimo momento utile per produrre le memorie** suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
2. la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce **non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l**

Cass. civ., sez. I, sent., 11 novembre 2024, n. 28920